



COMUNE DI PONTECURONE

in **GESTIONE ASSOCIATA** con i Comuni di
Alluvioni Cambiò - Molino dei Torti - Piovera - Sale
www.comune.pontecurone.al.it

P.E.C. protocollo@pec.comune.pontecurone.al.it
Corso Togliatti n. 50 – Cap. 15055 – P. I.V.A. 00374620060

Servizio Polizia Locale e Commercio
tel. 0131/885211 – fax 0131/885217

ORDINANZA

NUMERO 44/2016	OGGETTO: Disciplina delle vendite di fine stagione - saldi invernali ed estivi per l'anno 2017
DATA 05.12.2016	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 15 comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114;

VISTO l'art. 3 del D.L. n. 223 del 04.07.2006, convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248 sulle regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale e s.m.i.;

VISTI gli artt. 14, 14 bis e 15 della L.R. n. 28 del 12.11.1999 e s.m.i.;

RITENUTO di dover provvedere, in materia di saldi, come prescritto dal 2° comma del suddetto articolo 14 della L.R. n. 28/1999 e s.m.i., alla determinazione dei periodi di effettuazione degli stessi ed alla disciplina di tali vendite di fine stagione, che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro una certa stagione o un breve periodo di tempo;

PRESO ATTO dell'orientamento espresso dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome – Commissione Attività Produttive – Commercio del 24.03.2011 che ha individuato, quale data di inizio per le vendite invernali di fine stagione, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e per quelle estive il primo sabato del mese di Luglio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16-4101 del 24.10.2016 “L.R. n. 28/1999, art. 14, comma 2. Fissazione del calendario dei saldi di fine stagione per l'anno 2017”;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i Decreti sindacali n. 7/2011, n. 8/2012 e n. 11/2015;

ESPRESSO parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni

DISPONE

Le vendite di fine stagione sono regolate come segue:

➤ **saldi invernali: da giovedì 5 gennaio 2017 a mercoledì 1° marzo 2017 compresi;**

➤ **saldi estivi: da sabato 1° luglio 2017 a venerdì 25 agosto 2017 compresi.**

- nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda. La suddetta prescrizione non si applica alle vendite promozionali effettuate "sottocosto", come previsto dall'art. 14 bis, comma 2 della L.R. n. 28/1999 e s.m.i.;

- nelle vetrine interne ed esterne dell'esercizio commerciale, lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve, in ogni caso, essere esposto al pubblico, così come deve essere esposto il prezzo finale di vendita scontato;

- l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con **cartello** apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, individuato ai sensi del comma 2 e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori;

- a decorrere dall'inizio della vendita di fine stagione e fino al suo termine, è vietato introdurre nei locali dell'esercizio interessato e relative pertinenze ulteriori merci, anche in conto deposito, appartenenti allo stesso genere di quelle poste in saldo;

- le merci offerte in saldo devono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie oppure alle altre contemporanee condizioni straordinarie;

- nelle vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "Vendite fallimentari", come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive e simili, anche come termine di paragone;

- le violazioni alle presenti disposizioni sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3, 6 e 7 del D.Lgs. n. 114/1998. In caso di particolare gravità o recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 giorni.

Le presenti disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

La Polizia Locale è incaricata della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Pontecurone, li 05.12.2016



Il Funzionario Responsabile del Servizio

Vice Commissario di P.L.

Dott. Paolo Bonissone